

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 3 aprile 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P -8/2024

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2024

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di MARZO 2024.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 18 maggio 2021 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (il cui testo unico è stato sottoscritto il 12 luglio 2023) ha previsto, a far data dal 1° marzo 2024, degli incrementi retributivi.

I nuovi importi del minimo tabellare conglobato mensile, relativi alle prossime scadenze, come pubblicati in data 12 luglio 2023 nel nuovo testo unico del CCNL, risultano i seguenti.

Personale non viaggiante

Livello	Minimo dal 1° marzo 2024	Livello	Minimi dal 1° marzo 2024
Q	2.361,89	4°	1.703,42
1°	2.218,21	4°J	1.659,07
2°	2.037,77	5°	1.624,06
3°S	1.840,37	6°	1.518,05
3°	1.790,78	6°J	1.396,35

Personale viaggiante

Livello	Minimo dal 1° marzo 2024	Livello	Minimi dal 1° marzo 2024
C3	1.841,12	E2	1.790,82
B3	1.840,37	D2	1.790,08
A3	1.839,62	H1	1.735,17
F2	1.791,57	G1	1.728,20

Riders

Livello	Periodo	Minimi dal 1° marzo 2024
I	Primi 6 mesi	1.522,12
	Mesi successivi	1.605,13
L	Primi 6 mesi	1.522,12
	Dal 7° al 15° mese	1.605,13
	Mesi successivi	1.646,66

SCADENZA DEL CCNL

In data 31 marzo 2024 è prevista la scadenza del CCNL 18 maggio 2021 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

INDENNITÀ DI COPERTURA ECONOMICA

Con riferimento al CCNL 18 maggio 2021 (con stesura definitiva del 12 luglio 2023) per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2024, le Parti, nell'ambito delle trattative per il suo rinnovo, con Verbale di incontro del 19 marzo 2024 hanno definito l'erogazione dell'indennità di copertura economica (ICE). In attuazione delle disposizioni contrattuali, l'erogazione di tale indennità a favore del personale viaggiante e non del settore è fissata a partire dalle competenze di aprile 2024 e verrà incrementata a decorrere da quelle del mese di ottobre 2024.

EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

Il CCNL 18 maggio 2021 (la cui stesura definitiva è stata siglata il 12 luglio 2023) per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, con scadenza fissata al 31 marzo 2024, prevede l'erogazione di un'indennità di copertura economica (ICE) riferita al periodo di vacanza contrattuale tra la scadenza ed il rinnovo del CCNL. Nello specifico, nella Premessa del CCNL è previsto che:

"(...) in caso di ritardato rinnovo del c.c.n.l., dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.

Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo."

In attuazione di tale previsione relativa all'erogazione della copertura economica dalla data di scadenza del CCNL, le Parti hanno concordato le indicazioni per la sua corretta applicazione.

Con il Verbale di incontro del 19 marzo 2024, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISII, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, ASSOTIR, FAI, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO, FEDERTRASLOCHI, FIAP, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI, CONFCOOPERATIVE - LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, AITE, FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, hanno stabilito, ai fini del computo della suddetta copertura economica, di prendere a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'anno 2023 risultato pari al 5,9%. Calcolando il 40% di tale indice a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 (60% a partire da ottobre 2024) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3, parametro B per il personale viaggiante), sono stati calcolati i seguenti importi mensili dell'ICE, riparametrati a seconda dei livelli contrattuali.

Personale non viaggiante

Livello	Parametro	Importi ICE a partire da	
		Aprile 2024	Ottobre 2024
Q	169	59,74	89,60
1	159	56,20	84,30
2	146	51,61	77,41
3S	132	46,66	69,99
3	128	45,24	67,87
4	122	43,12	64,87
4J	119	42,06	63,09
5	116	41,00	61,50
6	109	38,53	57,79
6J	100	35,35	53,02

Personale viaggiante

Livello	Parametro	Importi ICE a partire da	
		Aprile 2024	Ottobre 2024
C3	133,50	46,83	70,25
B3	133,00	46,66	69,99
A3	132,50	46,48	69,72
F2	129,50	45,43	68,14
E2	129,00	45,25	67,88

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

D2	128,50	45,08	67,62
H1	124,50	43,68	65,51
G1	124,00	43,50	65,25
I	116,00	40,69	61,04
L	119,00	41,75	62,62

Preme ricordare che gli importi a titolo di ICE previsti a partire da ottobre 2024 sostituiscono gli importi erogati a partire dal mese di aprile 2024 e non si sommano a questi ultimi.

A proposito della suddetta somma spettante per il periodo di vacanza contrattuale, la stessa va evidenziata separatamente in busta paga sotto la dicitura "indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021" (ICE) e cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali. Si conferma, altresì, che della suddetta somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo.

Infine, il Verbale 19 marzo 2024 precisa che ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite dalle Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nell'accordo di rinnovo dello stesso.

AUTOTRASPORTI MERCI - Artigianato (Cna-Confartigianato)

C.C.N.L. del 3 Dicembre 2017 - Accordo di rinnovo del 18 Maggio 2021

Parte normativa - Scadenza: 31 Dicembre 2024

Parte economica - Scadenza: 31 Dicembre 2024

Retribuzioni in vigore dal 1° Marzo 2024

Livello	*	Minimo Contrattuale	ERC (*)	E.D.R.	TOTALE	E.E.T.**
Quadri *	PNV	2.361,89	63,37	12,89	2.438,15	29,24
1	PNV	2.218,21	61,10	12,07	2.291,38	27,52
2	PNV	2.037,77	60,36	11,07	2.109,20	25,37
3S	PNV	1.840,37	58,81	10,00	1.909,18	23,00
C3	PV	1.841,12	58,81	10,00	1.909,93	22,48
B3	PV	1.840,37	58,81	10,00	1.909,18	22,48
A3	PV	1.839,62	58,81	10,00	1.908,43	22,48
3	PNV	1.790,78	57,59	9,75	1.858,12	22,42
F2	PV	1.791,57	57,59	9,75	1.858,91	22,42
E2	PV	1.790,82	57,59	9,75	1.858,16	22,42
D2	PV	1.790,08	57,59	9,75	1.857,42	22,42
4	PNV	1.703,42	56,62	9,26	1.769,30	21,37
H1	PV	1.738,17	56,62	9,26	1.804,05	21,37
G1	PV	1.728,20	56,62	9,26	1.794,08	21,37
4J	PNV	1.659,07	55,89	0,00	1.714,96	20,83
5	PNV	1.624,06	54,70	8,84	1.687,60	20,43
6	PNV	1.518,05	53,31	8,26	1.579,62	19,14
6J	PNV	1.396,35	52,12	0,00	1.448,47	18,40

*LEGGENDA: PNV = Personale non viaggiante - PV = Personale viaggiante.

(*) ERC comprensivo di tutti gli elementi retributivi previsti dall'accordo Regionale del 22 Novembre 2011

(**) EET - Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997 e in base al D. Lgs. 276/2003, viene riconosciuto nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento.

CESSAZIONE EET: si comunica che per l'erogazione dell'EET dal 01/05/2016 sono in corso le verifiche dei parametri e pertanto non sono più indicati in tabella.

L'accordo del 17 Marzo 2015 ribadito nel recente accordo del 30 Giugno 2016 prevede che l'erogazione dell'EET rimane dovuta per tutte le aziende non aderenti alla bilateralità veneta

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

CHIMICA - GOMMA - PLASTICA – VETRO Artigianato

Contratto Regionale di Lavoro del 9 febbraio 2017

Proroga del 26 febbraio 2024

Scadenza 29 febbraio 2025

Retribuzioni in vigore dal 1° dicembre 2022

Livello		Retrib. tabel.	I.R.R. (4)	Indenn. di funzione	TOTALE	E.R. T. (4)
7 Quadro (1)		2.037,31		51,65	2.088,96	56,00
6		1.903,22			1.903,22	50,00
5 Super		1.797,77			1.797,77	45,00
5		1.712,44			1.712,44	41,00
4		1.623,25			1.623,25	37,00
3		1.532,46			1.532,46	33,00
2 (2)		1.464,90			1.464,90	28,00
1 (3)		1.368,55			1.368,55	23,00
Appr.gr.1 primi 6 mesi	54%	827,53			827,53	
Appr.gr.1 da 7 a 12 mesi	60%	919,48			919,48	
Appr.gr.1 da 13 a 18 mesi	65%	996,10			996,10	
Appr.gr.1 da 19 a 24 mesi	68%	1.042,07			1.042,07	
Appr.gr.1 da 25 a 30 mesi	72%	1.103,37			1.103,37	
Appr.gr.1 da 31 a 36 mesi	76%	1.164,67			1.164,67	
Appr.gr.1 da 37 a 42 mesi	82%	1.256,62			1.256,62	
Appr.gr.1 da 43 a 48 mesi	85%	1.302,59			1.302,59	
Appr.gr.1 da 49 a 54 mesi	88%	1.348,56			1.348,56	
Appr.gr.1 da 55 a 60 mesi	90%	1.379,21			1.379,21	
Appr.gr.2 primi 6 mesi	54%	827,53			827,53	
Appr.gr.2 da 7 a 12 mesi	62%	950,13			950,13	
Appr.gr.2 da 13 a 18 mesi	70%	1.072,72			1.072,72	
Appr.gr.2 da 19 a 24 mesi	75%	1.149,35			1.149,35	
Appr.gr.2 da 25 a 30 mesi	85%	1.302,59			1.302,59	
Appr.gr.2 da 31 a 36 mesi	90%	1.379,21			1.379,21	
Appr.gr.3 primi 6 mesi	54%	827,53			827,53	
Appr.gr.3 da 7 a 12 mesi	80%	1.225,97			1.225,97	
Appr.gr.3 da 13 a 15 mesi	90%	1.379,21			1.379,21	
Appr.21-24 anni - I sem.	75%	1.217,44			1.217,44	
Appr.21-24 anni - II sem.	80%	1.298,60			1.298,60	
Appr.21-24 anni - III sem.	88%	1.428,46			1.428,46	
Appr.21-24 anni - sem.ulter.	90%	1.460,93			1.460,93	
Appr. imp. - primi 6 mesi	54%	827,53			827,53	
Appr. imp. - da 7 a 12 mesi	70%	1.072,72			1.072,72	
Appr. imp. - da 13 a 18 mesi	80%	1.225,97			1.225,97	
Appr. imp. - da 19 a 24 mesi	90%	1.379,21			1.379,21	

Note di tabella

- (1) - Per il 7° livello è prevista un'indennità di funzione pari a 51,65 Euro.
- (2) - Gli impiegati inquadrati nel 2° livello dopo 9 mesi passano al 3° livello.
- (3) - Gli operai inquadrati nel 1° livello dopo 9 mesi passano al 2° livello.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

(4) - ERT - ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO

Con il CCRL del 09/02/2017 viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato ad operai, In data 21 febbraio 2023 le parti hanno convenuto di prorogare l'efficacia del CCRL e, pertanto, l'ERT continuerà ad essere erogato fino al 28/02/2025.

Conseguentemente all'istituzione dell'ERT, l'erogazione dell'EET prevista dal CCRL 16/06/2015 viene a cessare dal 01/10/2016 e dal 01/03/2017 cessa l'erogazione dell'IRR prevista dal CCRL 01/06/2002 e successive modifiche.

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 e successive modifiche.

(*) - Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere in aggiunta all' E.R.R. EURO 0,44 mensili (per 12 mensilità), anche agli apprendisti viene corrisposto senza alcuna riduzione.

N.B. - La retribuzione degli apprendisti appartenenti ai gruppi 1° - 2° - 3° e impiegati sono calcolate sul 3° livello, mentre le retribuzioni degli apprendisti ultra ventenni sul 4° livello.

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 19 dicembre 2023 per il rinnovo del CCNL 19 gennaio 2021 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, scaduto il 31 dicembre 2022, ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2024, degli incrementi retributivi.

Per effetto dei suddetti aumenti i nuovi importi dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti.

Grafici

Livello	Minimo dal 1° marzo 2024	Livello	Minimi dal 1° marzo 2024
Q	2.094,50	B3	1.429,04
AS	2.084,59	C1	1.319,54
A	1.760,80	C2	1.164,95
B1S	1.693,14	D1	1.054,69
B1	1.643,60	D2	959,79
B2	1.539,29	E	842,35

Editori

Livello	Minimo dal 1° marzo 2024	Livello	Minimi dal 1° marzo 2024
Q	2.047,80	5°	1.396,73
1°	2.038,03	6°	1.153,44
2°	1.720,80	7°	963,79
3°	1.610,80	8°	823,72
4°	1.505,89		

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE E PRIVATE

Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto la destinazione di una quota del trattamento retributivo complessivo spettante per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 alla definizione o all'incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale.

Tale elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP), riferito al parametro medio 130,07 (livello 3A), risulta pari a:

- 180,00 euro annuali per il 2023 (15,00 euro mensili, per 12 mensilità);

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

- 180,00 euro annuali per il 2024 (15,00 euro mensili, per 12 mensilità).

L'ERAP va misurata ed erogata nell'anno successivo a livello aziendale, sotto forma di "una tantum", in base alle modalità convenute negli specifici accordi aziendali e nel rispetto con la normativa vigente sui premi di risultato.

Con riferimento alle aziende che non contrattano il premio di risultato è stata prevista la definizione, entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo 18 maggio 2022, di un meccanismo alternativo per la determinazione delle suddette quote a titolo perequativo, comunque mediante la misurazione in sede aziendale dell'andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità.

Tale meccanismo va applicato dalle imprese che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato o che non abbiano provveduto alla stipulazione di accordi in sede aziendale riferibili all'ERAP stesso (diversi parametri, pesi ecc.) rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Gli importi perequativi, derivanti dall'applicazione del meccanismo alternativo, saranno riconosciuti:

- in aggiunta al CRA (compenso retributivo aziendale)/EGR (elemento di garanzia retributiva), con decorrenza marzo 2024 (in caso di mancato accordo sul premio entro il 31 dicembre 2022) e marzo 2025 (in caso di mancato accordo sul premio entro il 31 dicembre 2023),
- a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno precedente (le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni valgono come mese intero).

Inoltre, l'accordo 18 maggio 2022 ha precisato che ai lavoratori:

- part-time il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa;
- il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno prima dell'erogazione, l'importo in esame verrà corrisposto in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno di riferimento con le competenze di fine rapporto.

Compenso retributivo aziendale (CRA)

L'ipotesi di accordo 18 maggio 2022 per il rinnovo unificato del CCNL Igiene ambientale - aziende municipalizzate 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL

Igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto che, nell'ipotesi di aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza nel mese di marzo, che non percepiscono, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, viene riconosciuto, con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno, l'importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di compenso retribuzione aziendale (CRA), in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno precedente.

A riguardo sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione, ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda.

Nei confronti dei suddetti lavoratori, il cui rapporto cessi nel corso dell'anno solare, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto e ricorrendone le condizioni, l'importo di cui sopra, nonché, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo di 150,00 euro a titolo di CRA in proporzione ai mesi in forza all'azienda (risultano utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione, ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda).

In merito alla corresponsione degli importi individuali di CRA si sottolinea che:

- le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurando quelle inferiori;
- gli stessi sono ridotti o incrementati per effetto di quanto previsto dall'art. 42, lett. G), commi 2 e 5 del CCNL, in relazione agli eventi di malattia intervenuti;
- gli stessi sono proporzionalmente ridotti per i lavoratori part-time in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa;
- gli stessi non sono computabili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza il suddetto importo corrisposto a titolo di CRA.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI

Una tantum

L'ipotesi di accordo 20 giugno 2023 per il rinnovo del CCNL 21 ottobre 2020 per i dipendenti dalle aziende dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2022, ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alle date di erogazione di seguito specificate, a copertura del periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, la corresponsione di una somma a titolo di una tantum uguale per tutte le categorie contrattuali, pari a 600,00 euro lordi, da corrispondersi in 2 tranches di pari importo:

- 300,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2023;
- 300,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024.

Si sottolinea che i suddetti importi:

- sono omnicomprensivi di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- tengono conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore;
- ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuti al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuti);
- saranno riproporzionati, per i lavoratori part-time, sulla base dell'orario effettivo in essere risultante dal contratto individuale.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Come noto, l'Accordo di rinnovo 20 giugno 2023 del CCNL Legno e arredamento - aziende ha demandato ad appositi incontri, da tenersi entro gennaio 2024 ed entro gennaio 2025, la definizione degli incrementi retributivi, secondo l'indice IPCA generale relativo all'anno precedente, così come pubblicato dall'ISTAT, da applicarsi dal 1° gennaio di ogni anno.

La base di calcolo, per ogni livello, è così composta: paga base, contingenza, EDR e 3 aumenti periodici di anzianità.

Alla base di calcolo così ottenuta verrà applicata la percentuale IPCA come sopra specificata.

Tale modalità va applicata per ogni livello salariale.

In attuazione delle suddette previsioni, in data 30 gennaio 2024, tra FEDERLEGNOARREDO, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL, è stato stipulato il Verbale di accordo relativo agli incrementi retributivi per il 2024, sulla base di un valore IPCA anno 2023 pari al 5,9%.

Nello specifico, si è convenuto un aumento del minimo tabellare, a partire dal 1° gennaio 2024, pari ad euro 97,93 per la categoria AE1 (parametro 100), con relativa riparametrazione sulle altre categorie contrattuali. L'incremento è stato determinato applicando la rivalutazione al montante previsto per tale categoria, pari a 1.659,77 euro (retribuzione di 1.635,92 euro + 3 scatti pari a 23,85 euro).

Gli incrementi relativi al mese di gennaio sono stati erogati con la retribuzione del mese di febbraio 2024.

Gli importi mensili degli aumenti retributivi da gennaio 2024 risultano i seguenti.

Categoria	Parametro	Aumento dal 1° gennaio 2024
AD3	210	172,09
AD2	205	168,89
AF1	195	162,05
AC5	185	155,26
AC4	170	145,10
AC3	155	134,94
AC2	155	134,94
AC1	140	124,71
AS4	155	134,94
AS3	147,50	129,91
AS2	140	124,71
AS1	134	120,65
AE4	134	120,65
AE3	126,50	115,62

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

AE2	119	110,58
AE1	100	97,93

Gli importi della retribuzione (minimo tabellare, contingenza ed EDR non conglobati) come indicati nel Verbale di accordo e del minimo tabellare, calcolato redazionalmente, risultano i seguenti.

Categoria	Importi al 31 dicembre 2023		Importi dal 1° gennaio 2024	
	Retribuzione*	Minimo**	Retribuzione*	Minimo**
AD3	2.872,45	2.330,21	3.044,54	2.502,30
AD2	2.818,22	2.275,98	2.987,11	2.444,87
AD1	2.704,78	2.164,70	2.866,83	2.326,75
AC5	2.592,29	2.054,02	2.747,55	2.209,28
AC4	2.423,62	1.888,07	2.568,73	2.033,18
AC3	2.254,82	1.722,08	2.389,76	1.857,02
AC2	2.254,82	1.722,08	2.389,76	1.857,02
AC1	2.084,81	1.556,03	2.209,52	1.680,74
AS4	2.254,82	1.722,08	2.389,76	1.857,02
AS3	2.170,96	1.639,61	2.300,87	1.769,52
AS2	2.084,81	1.556,03	2.209,52	1.680,74
AS1	2.017,57	1.489,48	2.138,22	1.610,13
AE4	2.017,57	1.489,48	2.138,22	1.610,13
AE3	1.933,34	1.406,48	2.048,97	1.522,11
AE2	1.848,59	1.323,47	1.959,16	1.434,04
AE1	1.635,92	1.113,43	1.733,85	1.211,36

(*) Importi dei minimi riportati nel Verbale di accordo del 30 gennaio 2024, comprensivi di paga base, contingenza ed EDR.

(**) Minimo calcolato redazionalmente, sottraendo dagli importi dei minimi (retribuzione) la contingenza e l'EDR.

STUDI PROFESSIONALI

Bilateralità

L'ipotesi di accordo 16 febbraio 2024 per il rinnovo del CCNL 17 aprile 2015 per i dipendenti degli studi e delle attività professionali ha previsto che, a partire dalla mensilità di marzo 2024, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF ed EBIPRO) viene effettuato mediante un contributo unificato mensile (per 12 mensilità) di 29,00 euro (prima 22,00 euro) di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, da versarsi dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. Il suddetto contributo è così suddiviso:

- 20,00 euro mensili (prima 15,00 euro mensili) a CADIPROF;
- 9,00 euro mensili (prima 7,00 euro mensili) ad EBIPRO, di cui 7,00 euro mensili a carico del datore di lavoro e 2,00 euro mensili a carico del lavoratore.

Per i lavoratori assunti part time i suddetti versamenti sono comunque dovuti in misura intera.

Le stesse condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

Si conviene di affidare a CADIPROF le attività connesse al recupero del contributo unico secondo le modalità che saranno definite nello specifico accordo tra le Parti firmatarie del CCNL.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari 43,00 euro mensili (prima 32,00 euro mensili) per 14 mensilità. Tale importo

- andrà erogato in busta paga con cadenza mensile e
- costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il TFR.

Per gli assunti part time il suddetto importo non è riproporzionabile. Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo da riconoscere al lavoratore, il datore è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

diritto nell'ipotesi di adesione al sistema della bilateralità. Le prestazioni previste dagli enti bilaterali consultabili nei siti istituzionali www.ebipro.it e www.cadiprof.it costituiscono in questo senso una tutela fondamentale per i lavoratori. La contribuzione alla bilateralità è destinata a rafforzare le prestazioni di welfare e ad estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti.

L'accordo prevede l'introduzione, a favore dei lavoratori dipendenti a cui si applica il CCNL, di un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell'anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione sanitaria previste dal piano CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell'avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore deve rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione.

Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 16 febbraio 2024 per il rinnovo del CCNL 17 aprile 2015 per i dipendenti degli studi e delle attività professionali ha previsto, a far data dal 1° marzo 2024, degli incrementi retributivi (CIRCOLARE P6).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.